



ISTITUTO COMPRENSIVO
G. MAZZINI
L'AQUILA



Via Salaria Antica Est - Località Boschetto di Pile, 67100 L'Aquila
Codice meccanografico: AQIC84700G Codice Fiscale: 93105540665
Tel. 0862-22071 e-mail: aqic84700g@istruzione.it pec: aqic84700g@pec.istruzione.it
sito istituzionale: www.icmazzini.edu.it

Circolare n. 36

ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. MAZZINI"-L'AQUILA
Prot. 0011809 del 17/10/2025
I-1 (Uscita)

Al personale della scuola secondaria di I grado "G. Mazzini"

E, p.c. Al Responsabile SPP

Al primo collaboratore del Dirigente Scolastico

Oggetto: Obbligo di condotta a piedi per bici e monopattini: richiamo alla sicurezza e al dovere di vigilanza

Con la presente si sottopone alla Vostra attenzione una questione di sicurezza e coerenza normativa relativa all'utilizzo di mezzi di trasporto (anche a propulsione elettrica) all'interno del perimetro scolastico, in particolare nel cortile della scuola secondaria di I grado.

Se è vero che il Regolamento d'Istituto (Art. 13) si concentra sul divieto di accesso per gli autoveicoli (salvo quelli autorizzati), la finalità primaria della norma è la tutela dell'incolumità di tutta la comunità, specialmente negli orari di ingresso e uscita. A tal fine, è fondamentale che l'intero personale scolastico sia il primo a garantire un ambiente sicuro.

Si è riscontrato che alcuni membri del personale docente utilizzano mezzi come biciclette e monopattini una volta varcati i cancelli. Tale condotta crea un rischio oggettivo e concreto di urto con gli alunni (che possono avere a volte comportamenti imprevedibili) nelle aree pedonali affollate. In tal senso, la vigilanza è violata non solo nel non accorgersi del pericolo, ma nel creare un pericolo con la propria condotta, compromettendo la pronta attenzione e l'intervento tempestivo in caso di necessità. Inoltre, se il personale impone agli studenti di camminare a piedi o di rispettare norme di sicurezza, ma infrange le stesse regole, l'autorità educativa e la coerenza del messaggio vengono meno.

In virtù del dovere di garantire la sicurezza (Art. 10) e in attesa della formalizzazione nel Regolamento, è fatto obbligo a tutti i docenti e al personale scolastico di condurre a piedi qualsiasi mezzo di trasporto personale a ruote (incluse, ma non limitatamente a, biciclette, monopattini e simili) non appena si accede al perimetro interno della scuola. L'utilizzo in movimento di qualunque mezzo a ruote (salvo i dispositivi medici strettamente necessari) è severamente vietato nelle aree pedonali.

Per assicurare la massima chiarezza e per estendere l'obbligo di condotta a piedi a tutti gli utenti della scuola si avvierà quanto prima una revisione del Regolamento d'Istituto. L'obiettivo è esplicitare la regolamentazione sull'uso di ogni dispositivo di micro-mobilità e di trasporto a ruote all'interno delle pertinenze.

Confidando nella Vostra immediata e responsabile adesione a questa disposizione, essenziale per la sicurezza collettiva e per la coerenza delle nostre norme interne, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monia Lai

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)*